

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 02/07/2020

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 48-2020

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Compatibilità tra amministratore delegato e rapporto di lavoro dipendente

Col Messaggio 17.9.2019 n. 3359 l'I.N.P.S. ha illustrato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che le ricopre, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

In particolare l'Istituto ricorda che il fatto di essere organo di una persona giuridica non costituisce, di per sé, un ostacolo alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa e la persona fisica che la gestisce anche un rapporto di lavoro subordinato, a condizione però che in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente (così, tra gli altri, Cass. n. 24972/2013 e Cass. n. 18476/2014).

In particolare, secondo l'I.N.P.S. **l'amministratore delegato può essere dipendente della società in presenza di entrambe le seguenti condizioni** (*ex multis*: Cass. 3.4.2019 n. 9273; Cass. 30.9.2016 n. 19596):

- diversità delle mansioni da dipendente rispetto alle funzioni proprie della carica sociale;
- sottoposizione come dipendente al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo nel suo complesso ovvero di un altro amministratore delegato.

1. Svolgimento di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica di amministratore

La coesistenza del rapporto di lavoro subordinato con la carica di amministratore viene ammessa dalla giurisprudenza solo quando sia provato «l'oggettivo svolgimento, da parte dell'amministratore dipendente, di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico» (*ex multis* Cass. 7.3.1996 n. 1793). Colui che pretende di far valere un rapporto di lavoro subordinato

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

nei confronti della società di cui è al contempo amministratore è, dunque, gravato dell'onere di provare che effettivamente espleta mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, in un regime di sottoposizione gerarchica e disciplinare rispetto ad altri soggetti che svolgono il ruolo di datore di lavoro. In questo modo il rapporto di lavoro subordinato si qualifica come rapporto distinto e parallelo rispetto al rapporto di amministrazione. L'amministratore di società come tale non può essere considerato dipendente della società stessa, perché è ad esso che la legge attribuisce tutti i poteri di gestione della società, vale a dire i poteri di attuare l'oggetto sociale, compiendo tutte quelle attività, sia giuridiche sia materiali, sia di natura ordinaria sia straordinaria, che sono individuabili solo in quanto funzionali appunto all'attuazione dell'oggetto sociale. Ne discende che, se è vero che comunque l'amministratore è un soggetto di diritto diverso dalla società, e quindi può in ipotesi intrattenere con la stessa più rapporti giuridici, e, quindi, nulla in astratto esclude che l'amministratore possa anche prestare attività di lavoro subordinato al servizio della società stessa, tuttavia **questi rapporti giuridici dovranno essere ulteriori rispetto a quello di amministrazione e avere quindi un oggetto diverso dall'attività che l'organo amministrativo svolge.**

La compatibilità tra la carica di amministratore delegato e quella di lavoratore subordinato è facilmente ammissibile laddove l'oggetto di quest'ultimo sia del tutto diverso ed estraneo rispetto all'incarico di amministratore come, ad esempio, nel caso in cui le mansioni di dipendente siano di carattere manuale, inconfondibili con la gestione della società. Più difficile è individuare la diversità di rapporti nelle posizioni apicali quando al dipendente siano attribuite mansioni talmente estese da ricomprendere tutti o gran parte degli aspetti della vita sociale. In tali ipotesi la carica sociale rivestita appare causa giuridica sufficiente dell'intera attività prestata a favore della società. In concreto l'amministratore svolge un'unica attività (quella di amministratore delegato) e nell'organizzazione societaria non è individuabile alcun soggetto che sia in grado di esercitare nei suoi confronti i poteri propri del datore di lavoro. In questi casi ad un cumulo formale delle qualifiche non corrisponde un reale cumulo dei rapporti: il rapporto che intercorre tra l'amministratore e la società è in realtà uno e uno soltanto, e non è possibile enucleare due diverse attività.

2. Sottoposizione al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo nel suo complesso ovvero di un altro amministratore delegato.

Affinchè l'amministratore delegato possa instaurare con la società anche un rapporto di lavoro dipendente, oltre alla diversità di mansioni di cui si è detto, è necessario che l'amministratore – dipendente sia soggetto ad un potere gerarchico esterno, cioè ad un potere direttivo, di controllo e disciplinare ad opera o dell'organo amministrativo nella sua collegialità (consiglio di

amministrazione) o di un altro amministratore delegato. In altre parole, ai fini della compatibilità tra amministratore e dipendente è necessario verificare se il lavoro svolto in qualità di dipendente possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale e se l'amministratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata (quando il lavoratore sia un dirigente), alle direttive, agli ordini e ai controlli dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso o di un altro amministratore delegato.

L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - nonostante la carica di amministratore delegato – spetta ovviamente al dipendente.

In conclusione a coloro che si trovassero nella condizione di amministratore delegato e dipendente della società consigliamo di chiedere un parere al consulente del lavoro per verificare la compatibilità tra le due posizioni.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti